

ria, un'istanza più celere e sbrigativa di giustizia sommaria politica. Perché il nostro voto — si fa chiaramente intendere — se giuridicamente rappresenta una condizione tecnica di riassunzione e prosecuzione dell'accusa, moralmente apparirebbe al paese quasi un'anticipata condanna. E c'è chi non ha mancato di soggiungere che una parte dei giudici costituzionali è eletta in Parlamento in seduta comune, come dal Parlamento in seduta comune sono designati i cittadini fra i quali vengono sorteggiati i cosiddetti «giudici aggiunti» della Corte, sicché il corpo che oggi si farebbe accusatore, quello stesso corpo, si trova ad aver espresso più dei due terzi del corpo giudicante.

Proprio questo genere di commenti, onorevoli colleghi, anche se si tratta di commenti che prescindono, talora leggermente, da elementi costituzionali e procedurali che tutti conosciamo e che ci danno maggiore affidamento, contribuisce a rafforzare i repubblicani nella convinzione di essere sulla giusta linea di politica delle istituzioni. E dovrebbe rafforzare la convinzione di noi tutti che il sistema della giustizia politica dà luogo a critiche che possono essere variamente radicali e differentemente orientate quanto ai rimedi, ma che in ogni caso esigono una correzione profonda in tempi ravvicinati. Il giorno in cui gli italiani non dovranno più leggere, all'inizio dei resoconti giornalistici delle sedute di questa Assemblea, la sacramentale frase: «si è aperto oggi in Parlamento il processo contro...», sarà un gran giorno per le istituzioni democratiche. Per ora, tuttavia, ci muoviamo sul terreno della legge vigente, e dobbiamo pronunciarci su una iniziativa specifica assunta dai nostri colleghi. Diciamo subito che c'è una sentenza già passata in giudicato, quella di Potenza, e ce n'è una che anche se non ancora coperta dall'autorità della cosa giudicata, ha fatto seguito ad un lungo e minuto accertamento in contraddittorio, quella di Catanzaro. Di entrambe, l'iniziativa dei colleghi non ha tenuto che assai parzialmente conto, come, con serrato rigore di

argomentazione e corretta analisi dei fatti, ha dimostrato il senatore Beorchia, nella sua serena ed esauriente relazione. Gli accertamenti della magistratura non sono per noi, in questa sede, un limite invalicabile, lo sappiamo; ma valgono quanto meno a consolidarci nella nostra convinzione. Proprio perché il dolore delle famiglie e degli amici delle vittime di piazza Fontana, a Milano, di piazza della Loggia, a Brescia, della stazione ferroviaria di Bologna, ha ripercussioni profonde nel nostro animo e più volte abbiamo reclamato che sia fatta piena luce e più pronta giustizia su questi delitti, noi sentiamo in quest'ora tutta l'improprietà di un dirottamento dell'angoscia e della collera di tutti costoro e di noi stessi sull'improprio obiettivo di cominciare, intanto, a «colpire, comunque, qualcuno. C'è, anzi una radice di sentimento popolare che affiora in questi casi e che chiede si colpisca chi, stando più in alto, viene ritenuto responsabile, per la sua sola collocazione nella gerarchia del potere: un sentimento, questo, nella sua umana elementarietà, che non distingue più il limite fra colpevolezza a incolpabilità, quello tra prove ed indizi, tra indizi ed ipotesi verosimili, purché un esempio sia dato. Ma come si può, in una sede di giustizia, come si può in questa sede, resa impropriamente paragiudiziaria, abbandonarsi a queste pur umanamente spiegabili ondate di sentimenti e di risentimenti, collocando in seconda linea le esigenze obiettive della legalità?

Nelle relazioni di minoranza si parla talora di «elementi di prova» e tal'altra di «seria concordanza di indizi». Ma c'è una bella differenza, onorevoli colleghi! Vedo che vi è ora incertezza; talvolta persino esclusione dell'elemento del dolo, che pure è essenziale per l'identificazione del reato di favoreggiamento, e che per il reato di falsa testimonianza almeno una delle relazioni di minoranza ne esclude il carattere di reato ministeriale. Ma allora, di che cosa stiamo infine discutendo, onorevoli colleghi? Ci si dice che lo Stato non deve avere paura di far luce, e noi consentiamo in pieno; ma il Parlamento non

deve neppure prestarsi a gettare ombre pesanti. È vero che qui nessuno assume che vi sia stata promozione o connivenza attiva dei vertici del potere repubblicano in una cosiddetta strategia della tensione che non sarebbe arretrata neppure di fronte all'impiego di mezzi terroristici; ma, a mezza bocca, questo si finisce, da parte di taluno, per dire, o lasciar dire, o lasciar supporre, nel contesto di una combinazione di gesuitismo e di demagogia, di mezze ipotesi e di mezze affermazioni: un sistema che ha avvelenato tanta parte della pubblica opinione italiana negli ultimi anni e che rischia di inquinare, oggi, anche questo nostro dibattito. Noi stiamo ai fatti, perché, se questa è ancora una sede di giustizia politica, nessuno ci assolverebbe dal più piccolo slittamento sul terreno letterario delle ipotesi di fantapolitica. Ed i fatti sono quelli che, con pacata misura, qui sono stati documentati. Non esiste un principio di prova, secondo quanto risultava già alla corte di Catanzaro e risulta in questo dibattito, in ordine al ruolo di collegamento esplicito da Giannettini tra la cellula eversiva veneta ed i vertici militari e politici dello Stato. Non esiste un principio di prova in ordine alla famosa riunione collegiale politica a palazzo Chigi, indetta per autorizzare o comunque avallare e politicamente coprire l'apposizione del segreto. Non sussistono né elementi che documentino una qualsiasi prassi in questo senso, né specifici principi di prova a carico dei ministri Andreotti, Rumor e Tanassi. C'è infine, considerazione non del tutto secondaria anche se non si tratta di sentenza passata in giudicato, il fatto che il soggetto destinatario del preteso favoreggiamento ha ottenuto di recente in secondo grado di assoluzione. Favoreggiamento allora verso chi, e per quale consapevole scopo?

Ma, onorevoli colleghi, non voglio adentrarmi in questa sede in una approfondita disamina di ordine tecnico; è sufficiente per la tranquillità di coscienza di tutti noi sapere che non solo due sentenze, una delle quali passata in giudicato, ma anche lo sforzo di accertamento

di verità della nostra Commissione inquirente, l'ulteriore sforzo dei colleghi relatori di minoranza e gli sforzi di chi è intervenuto in questo dibattito in questi due giorni in senso diverso dal mio, hanno portato ad ipotesi, e non a principi di prova di quanto viene asserito, supposto o insinuato. In ultima analisi ci si riduce ad invertire l'itinerario logico di ogni valutazione, del tipo di quella che ci accingiamo a dare pretendendo qui la prova negativa che i fatti asseriti non sono avvenuti. Questa richiesta di prova negativa in difetto di ogni possibilità di fornirne, almeno a tutt'oggi, non dico una positiva, ma il suo principio, travolgerebbe i cardini stessi della nostra civiltà giuridica, i cardini di ogni ordinato e legale processo penale.

A questo stravolgimento noi repubblicani per convinzione giuridica e per istinto morale non siamo disposti a prestarci, ed ecco il senso, onorevoli colleghi, della decisione che abbiamo preso di negare la sussistenza delle condizioni di procedibilità nel giudizio; e questo qui dichiariamo con ferma coscienza e con sereno giudizio (*Applausi dei parlamentari repubblicani e al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Forlani. Ne ha facoltà.

ARNALDO FORLANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Senato e della Camera, non volendo ripetere gli argomenti portati da altri colleghi con un'efficacia ed una proprietà che io non potrei in alcun modo rafforzare, mi limito ad alcune considerazioni molto brevi.

Tredici anni, tra i più oscuri e complessi della nostra storia, hanno registrato sforzi congiunti di trame eversive dirette a colpire le istituzioni ed a rovesciare l'equilibrio democratico del paese. Anche i fatti in discussione devono essere valutati per quanto possibile, avendo presente — credo — questo quadro nella sua concretezza, nella sua realtà, pieno di contraddizioni e di incertezze, nel quale chi era chiamato a decidere non poteva

sfuggire a dati di conoscenza del tutto parziali.

Fatta questa obiettiva considerazione mi pare abbastanza evidente che alcune relazioni elaborate dai membri della Commissione inquirente confermano la tendenza ad interpretare i fatti secondo una sensibilità particolare, che finisce per coincidere con le ragioni politiche di questo o quel partito.

Una delle relazioni di minoranza, ad esempio, quella dell'onorevole Franchi, cerca di trovare una motivazione dei fatti anche nella lotta delle correnti interne alla democrazia cristiana e nel tentativo di collegamento e di inserimento del partito comunista nell'area di Governo, e la distruzione dei vecchi servizi segreti sarebbe stata uno dei prezzi, una delle condizioni per l'attuazione di questo progetto.

Il senatore Stanzani Ghedini punta anch'egli sulla lotta di potere, con al centro delle trame — manco a dirlo! — l'onorevole Andreotti.

Nella relazione di minoranza dell'onorevole Lugnano si legge che non è qui in discussione l'ipotesi della strage di Stato; ma egli vede nell'atteggiamento dei politici una difesa dei servizi di sicurezza, e quindi un'autodifesa politica, data la connessione dei responsabili governativi con i servizi stessi, nonché un patteggiamento con le burocrazie militari.

Dietro queste ed altre tesi è difficile, io credo, onorevoli colleghi, non cogliere — al di là di pur apprezzabili ed anche obiettivi tentativi di approfondimento, che non voglio negare — le suggestioni e le linee di tendenza preordinate e proprie di un aspetto della nostra lotta politica.

Volendo stare invece, com'è d'obbligo, ad una valutazione più propriamente giuridica del caso che è sottoposto al nostro giudizio, ricordato che in ordine agli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi non è stato individuato dalla Commissione inquirente alcun elemento di colpevolezza, mi limito a rilevare che i giudizi pendenti presso il magistrato, nonché un giudicato definitivo, quello che riguarda il generale Malizia, apportano dati di fatto significa-

tivi, sui quali non mi pare si possa passar sopra con disinvoltura.

Lasciatemi anche osservare che, se è vero quello che è stato detto qui con insistenza, che un aggravio di responsabilità dovrebbe esistere per i politici e per i gestori di funzioni pubbliche in caso di reati personali o normali, è altrettanto vero che questo principio ha un senso e vale nella presente circostanza in quanto i fatti siano provati; altrimenti è chiaro, onorevoli colleghi, che la tecnica delle strumentalizzazioni diventerebbe più che mai un segno di connotazione rovinoso della nostra vita politica.

Se consideriamo dunque le caratteristiche del giudizio di quest'Assemblea, penso che dobbiamo stare molto attenti ai pericoli evidenti delle ricostruzioni, delle forzature dialettiche, delle pratiche deduttive esasperate.

Per tenere conto di tutti i dati di fatto, non è inutile forse ritardare la legislazione e la prassi che regolavano i servizi segreti. La circolare del 25 giugno 1966 stabilisce, in linea di principio, un legame organico del SID con il ministro della difesa ed il Governo; ma non c'è dubbio che non evidenzia con altrettanta precisione un legame di funzionalità: il riferimento al Governo è chiaro, e serve per individuare il responsabile politico posto al termine della catena gerarchica (questa esigenza è propria di ogni democrazia); ma tutti sappiamo che in concreto il SID godeva di larga autonomia, tant'è vero che i vari incidenti di percorso dei diversi servizi sono certamente dipesi più da questo, dalle politiche autonome dei servizi stessi, che non dal presunto uso che ne avrebbe fatto il potere politico.

C'è un documento che riguarda le norme per la tutela del segreto, emanato nel 1973, nello stesso periodo delle vicende che sono al nostro esame; un documento nel quale, ad esempio, il SID aggiorna le norme sul segreto e lo tutela stabilendo autonomamente l'area della sua estensione, e il documento non fa che recepire una prassi in ordine alla facoltà del capo del SID di proporre o meno le questioni oggetto del segreto e di fornire

dati di conoscenza, che il più delle volte non sono riscontrabili se non *a posteriori*.

Non si tratta dunque, com'è stato detto qui ripetutamente, di un'attitudine a scaricare le responsabilità; si tratta di avere ben chiaro e di guardare in modo obiettivo al fatto che la responsabilità dei politici deve essere necessariamente rapportata, per una serie infinita di casi particolari, al grado di conoscenza che i politici stessi avevano dell'attività dei servizi. È stato anche detto giustamente che Giannettini era allora un personaggio marginale, e non si capisce quindi perché non debba apparire normale una decisione autonoma del SID in ordine alla sua posizione. È vero, l'onorevole Miceli afferma il contrario, ma è smentito dal generale Malizia, al quale un giudicato definitivo dà assoluta attendibilità.

Solo dunque attraverso una serie di forzature è possibile proporre come verosimile l'idea di un concerto politico di avallo alle decisioni del SID, anche al di là della fantomatica riunione di palazzo Chigi. Le argomentazioni, ripeto, che sono state esposte da numerosi colleghi sono ineccepibili, e non hanno in verità eluso alcuna delle questioni addotte dall'accusa. Non ci si è, cioè, limitati all'aspetto — pure così rilevante ed immediato, che è presente, io credo, alla coscienza almeno di molti di noi — dell'assoluta incredibilità che uomini che abbiamo ben conosciuto, attraverso prove dure e impegni coerenti in difesa della democrazia, possano aver messo in atto comportamenti ed azioni tendenti ad agevolare chi era sospetto di aver collaborato ad un reato di strage.

Quali interessi avevano? A chi avrebbe giovato il loro comportamento? Non è stato proprio Rumor — e qui poco fa è stato ancora ricordato — oggetto di un attentato al quale è sfuggito per puro caso? E Andreotti non è l'uomo che ha sollevato il segreto relativo alla figura di Giannettini? Ma io non voglio certo arrestarmi a queste considerazioni sulla personalità dei colleghi, considerazioni che pure dovrebbero avere un loro valore. Io

credo che l'avrebbero davanti a qualsiasi giudice.

Gli argomenti, adottati qui a conferma del giudizio espresso dalla Commissione, sono fondati su basi giuridiche, appare cioè manifestamente infondato ogni punto a sostegno dell'accusa, perché è manifestamente infondata l'ipotesi di favoreggiamento e quella di falsa testimonianza.

Un'attenta valutazione dei fatti e delle circostanze, signor Presidente, ci porta ad accogliere il giudizio della Commissione.

È stato ripetuto che è difficile in quest'Assemblea sfuggire ad una logica di schieramenti, rispetto ad una ricerca spassionata, personale, di coscienza, ed anche nella pubblicistica di questi giorni viene accreditata la tesi secondo cui se, dopo aver dibattuto, il Parlamento assolve, questo significa che vuole coprire i reati dei ministri, e pertanto si lascia intendere che noi faremmo fronte alle nostre responsabilità e ai nostri compiti solo investendo del caso in esame la Corte costituzionale.

Questa tesi è molto grave, ed indica indubbiamente un pericoloso modo di ragionare che in fondo è sempre frutto di vecchie pregiudiziali di ostilità nei confronti della classe politica.

Tenendo conto di tutte queste cose, per le responsabilità che ciascuno di noi ha e per essere stata questa nostra forza, insieme ad altre, uno dei bersagli certamente prioritari e centrali dell'offensiva sanguinosa delle trame eversive dirette a scardinare la democrazia in Italia, cari amici, con assoluta franchezza e con semplicità debbo dire che, per quanto mi riguarda, non sarei venuto oggi qui a parlare, se non avessi una sicura convinzione in ordine alla vicenda che è al nostro esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi del Senato e della Camera, mi sembra che dobbiamo cercare di cogliere un dato complessivo di sintesi che, fondato sul diritto, sappia vedere anche ciò che sovrasta la vicenda, il senso politico di fatti che si aprono nelle tremende giornate del dicembre 1969 a Milano, quando furono

feriti e colpiti a morte tanti cittadini intenti alla pratica quotidiana del lavoro.

È dal sangue di piazza Fontana che muove un insieme di atti di terrorismo e di violenza, di cui ancora oggi permangono aperte tante ferite, che hanno mosso contro le istituzioni una lotta durissima.

La lotta al terrorismo non è conclusa e non possiamo dire che non abbia lasciato tracce, che non abbia seminato fatti corrosivi. L'esperienza, la tremenda esperienza che il paese e la stessa classe politica hanno fatto nel loro corpo vivo in questi anni non deve essere vana. Una diversa reattività ed una più adeguata strumentazione di sistemi di prevenzione e di intervento ai vari livelli sono state avviate su una strada giusta.

Decidendo qui per la manifesta infondatezza delle accuse formulate, io credo che daremmo la risposta giusta che i principi del diritto richiedono, ma penso anche che rafforzeremmo quei valori di coesione che nelle istituzioni sono il presidio vero di un sistema operante di democrazia.

Quello che serve ora è non offrire spazi a quanti vogliono fare apparire l'insieme della classe politica inquinata da solidarietà aberranti per legittimare lo stesso attacco del terrore e l'assalto allo Stato.

Si fa un gran parlare dei supposti privilegi dei politici, della loro diversità rispetto ai doveri dei cittadini comuni. Anche questa riunione del Parlamento in seduta comune dice, invece, nella sostanza, quanto esposta a più duri riscontri ed a condizioni tremende sia la posizione di chi si è trovato ad esercitare determinate funzioni.

Approvando la relazione e le considerazioni qui svolte, con molta proprietà e ragionatamente, dal senatore Beorchia e da altri colleghi, non si serve l'una o l'altra parte politica, né si cerca di accomodare situazioni capaci di mettere in questione l'onorabilità di questo o di quello. No, onorevoli colleghi, io credo che difendiamo una causa giusta, che non potrebbe sopportare penalizzazioni aspre della verità (*Vivi, prolungati applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, signori senatori, colleghi deputati, è con serena coscienza che personalmente io e i senatori e i deputati radicali voteremo la messa in stato d'accusa, per i reati così come loro oggi contestati, nei confronti degli uomini di governo che sono al giudizio del Parlamento. È la coscienza di chi, signor Presidente, ha ispirato intiera la propria esistenza ai valori della Costituzione, ai valori dello Stato di diritto, a quei principi di garantismo che vengono esaltati oggi attraverso un voto che rimetta gli atti alla Corte costituzionale perché decida, e non, viceversa, che consenta attraverso la mistificazione, attraverso l'adulterazione delle prove e dei fatti, una soluzione che lascerebbe davvero scontenti sia coloro i quali fossero costretti a votare in tal modo, sia l'opinione pubblica, sia il paese, che aspetta dal Parlamento, in questa solenne seduta comune, una parola di verità. Non una parola di verità in ordine alla sussistenza dei reati, così come addebitati ai ministri, non è questo il nostro compito in questa sede, ma una parola di verità in ordine alla ricostruzione di vicende le quali senza dubbio hanno inciso, ed in modo fortemente negativo, sulle determinazioni dell'autorità giudiziaria che, privata di una completa, piena, sicura, collaborazione da parte di altre istituzioni, si è trovata nella necessità dolorosa di concludere, senza concludere, una vicenda che ha travagliato il paese, e che certamente ancora oggi lascia interrogativi strazianti non soltanto in coloro che personalmente furono vittime dell'azione violenta e distruttrice, ma anche nella totalità dell'opinione pubblica.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
OSCAR LUIGI SCALFARO

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Noi chiediamo che il Parlamento esprima una parola di verità in questo momento in

merito a una circostanza pacificamente risultante dalla lettura degli atti di questa triste vicenda; vale a dire un comportamento scorretto, un comportamento illecito e certamente illegittimo da parte delle forze di Governo, da parte dei rappresentanti dei servizi di sicurezza (sembra ironia, signor Presidente, questa definizione: la sicurezza nel nostro paese è quella che ha tentato di intralciare in ogni modo il cammino di giudici di ogni parte d'Italia teso alla ricerca della verità!), in una vicenda in cui non era possibile, non poteva essere possibile una valutazione in ordine all'interesse protetto, tanto eclatante, tanto incredibile, tanto tragica era la vicenda in ordine alla quale si pretendeva, e giustamente, dalla magistratura che cercasse e raggiungesse la verità.

Questo è ciò che la legge ci impone di fare e che noi dovremo in questa sede fare, salvo per quanto è di sua stretta competenza, la possibilità per l'alta corte di giustizia di identificare, ristabilita la verità dei fatti, l'esistenza di comportamenti penalmente rilevanti e quali, nelle fattispecie da individuarsi attraverso la configurazione di reati precisi.

Signor Presidente, non da oggi (dapprima solitari in quest'aula, poi in sempre più numerosa compagnia) noi abbiamo recriminato e continuiamo a recriminare contro questa specie di giustizia domestica (ma domestica perché addomesticata) rappresentata da quella che era la Commissione inquirente e che adesso credo si chiami (ma è soltanto un fatto terminologico) Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. È una giustizia addomesticata; qualcuno ebbe a definirla felicemente la «grande insabbiatrice»: questo è. E non, presidente Reggiani, per incapacità o per dolo dei singoli o di colui il quale così autorevolmente la presiede, ma perché così è nella logica, nella natura delle cose: la rappresentazione deformata e deformante, attraverso il gioco dei voti, delle maggioranze, di fatti e di circostanze che diversamente e pacificamente rappresenterebbero non indizi di reato (anche se lo stesso indizio

non è che una prova, sia pure critica, sia pure logica) ma prove oggettive di esistenza di reati.

MARCO BOATO. Presidente, non sarebbe il caso che tutte queste conversazioni si svolgessero fuori dell'aula, visto che siamo in un momento abbastanza delicato?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il mio, caro Boato, è, come tanti altri in questa Assemblea, un discorso inutile, perché i giochi sono fatti, e di conseguenza noi non possiamo fare altro che consegnare le nostre osservazioni alla storia. Però forse si può dire che non le consegnamo soltanto alla storia, se è vero come è vero che proprio con riferimento alla ormai stantia *vexata quaestio* della Commissione inquirente, si è formato un largo schieramento di forze politiche, sotto la pressione del paese che non sopportava, non poteva più sopportare questa indecenza di cittadini laici (e laici nel senso pieno, totale della parola) sottoposti alle vessazioni ed ai giudizi di giudici ordinari, poi di giudici speciali, poi ancora di giudici ordinari, per anni, fin a quando non intervenga la prescrizione od altro, a fronte di persone titolate perché titolari di mandato conferito dalla nazione, certamente non per sottrarle alla verifica dei loro comportamenti e per punirli allorché questi comportamenti appaiono penalmente rilevanti.

Sempre molto puntuale nei suoi interventi anche se, ahimé, nelle due circostanze in cui è stato costretto a prendere la parola davanti al Parlamento in seduta comune, non ha fatto che rivendicare certe attribuzioni (non direi certi attributi) al suo partito, il presidente della democrazia cristiana non ha offerto ai suoi critici ed a quelli del suo partito nessun indizio (questa volta sì) che si trattasse di rivendicazioni legittime: egli si è doluto che la pubblicistica di questi giorni, varia, autorevole e meno autorevole, interessata o meno interessata come volete, abbia concluso in ordine a questa seduta che si trattava soltanto di una con-

sumata scontata rappresentazione dove non c'era da verificare da sottolineare ed assodare, perché già si sapeva come sarebbe andata a finire! Sarebbe una farsa, se la tragedia contenuta nelle carte del processo non ci imponesse il massimo del rispetto, della correttezza e dell'austerità di fronte a queste cose!

Quale è stato il grimaldello attraverso il quale i nostri contraddittori continuano a tentare di chiudere le porte dietro una archiviazione? Un'interpretazione scorretta delle norme che presiedono i nostri lavori e le funzioni della Commissione parlamentare per i diritti d'accusa: è questo il problema attraverso cui si deve passare perché, se si interpreta tutto ciò correttamente, se cioè si interpreta correttamente la funzione del Parlamento in seduta comune, non è chi non veda — e lo ha detto puntualmente il senatore Perna in modo perfetto ed icastico — come, sia pure nella doverosa ricostruzione della verità dei fatti, il compito non sia quello del Parlamento in seduta comune, bensì l'altro dell'alta corte di giustizia! Che ne facciamo, di quest'articolo che prevede l'archiviazione, esperite le indagini del caso? Signor Presidente, lei ricorda quanto avemmo a discutere in quest'aula sulla commistione dell'attività istruttoria con una conclusione che (come ricordava Lugnano) è di archiviazione, di cancellazione perché, come dicono i tecnici, *ictu oculi* vi è la dimostrazione che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso? È questo il senso dell'archiviazione.

La pubblicistica antica, quella che affondava il bisturi nella ricerca di tutte le ipotesi, allorché doveva esemplificare l'archiviazione nel procedimento penale, si riferiva ai casi eclatanti quali il furto del Colosseo o della torre di Pisa, è vero colleghi che per avventura siete avvocati? E tutto questo in una formulazione abbastanza affannosa e confusa; ha ragione Mellini quando afferma che tutto ciò fu fatto non perché si sentisse, come oggi si sente, la necessità di rimuovere questo feticcio della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

GIANFRANCO SPADACCIA. Al Senato siamo di opposto parere.

FRANCESCO DE CATALDO. Sono convinto di questo, ma allora bisognava far fuori uno dei tanti e vincenti *referendum* dei radicali. Si formulò quindi l'articolo 17, un brutto numero, letale per la giustizia. Non c'è la *par condicio* su questo articolo. L'articolo in questione così recita: «Quando la Commissione, esperite le indagini del caso, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera l'archiviazione con ordinanza motivata». Tutto il problema — avevano ragione coloro che sono intervenuti prima di me — è in ordine alla manifesta infondatezza del fatto, salvo poi, signor Presidente, trarre le conseguenze tecnico-giuridiche dal fatto. Ma qui no, qui si è discettato a dritta ed a manca in ordine alla sussistenza o meno del reato di favoreggiamento o di falsa testimonianza, in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato. Mi sembrava di assistere ad una lezione scarsamente interessante in qualche università di secondo ordine.

PRESIDENTE. Non citi il docente!

FRANCESCO DE CATALDO. Non cito il docente per carità di patria, ma quando si è parlato di favoreggiamento ci si è riferiti anche al dolo. Signor Presidente, nulla di questo, nulla di tutto ciò è chiesto alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ed al Parlamento. Non sono nostri problemi; noi che siamo gelosi custodi di quei principi di divisione dei poteri, ai quali siamo strettamente legati nella riaffermazione di quello stato di diritto che non potremo mai per nessun motivo, per nessun interesse obliterare, diciamo che la cornice dell'attività di ciascun organo è il punto più importante, ed è quello che meno di tutti va messo in discussione, perché ove vi sia lo straripamento del potere di un organo nei confronti di un altro, cominciano a sorgere dubbi sul corretto ordinamento dello Stato.

Signor Presidente, cosa dovevamo risolvere in questa vicenda? Se si sia commesso il reato o se si siano avallati comportamenti illegittimi o penalmente rilevanti o si sia detto il falso. Questo lo abbiamo verificato attraverso la lettura delle carte, delle sentenze, attraverso le considerazioni che via via hanno fatto i diversi giudici. Signor Presidente, la vicenda del giudizio di primo grado innanzi alla corte d'assise di Catanzaro fu drammatica. Per sei mesi, da gennaio a giugno (anche in merito all'articolo 352, e qui non facciamo confusione in quanto vi è il problema di un combinato disposto tra gli articoli 342 e 352, che esiste nel codice di procedura penale e che supera ogni obiezione in contrario con riferimento ai comportamenti), ci fu un difensore il quale, quasi quotidianamente, chiedeva che venissero aperti i forzieri dei servizi di sicurezza, affinché venissero compiuti accertamenti. Per sei mesi la Corte di assise di Catanzaro rispose di no, nella convinzione (non legittima, ma certamente in buona fede) che quanto avevano potuto fornire gli organi dello Stato diversi dalla magistratura, in collaborazione con la magistratura, lo avevano fornito. Ad un certo punto la corte di assise di Catanzaro si trovò a battere la testa contro una serie di fatti e di circostanze dai quali poté desumere agevolmente che il presupposto mancava, donde l'ordinanza del giudice e quelle successive in cui venivano diffidati il SID ed il Governo a compiere determinati comportamenti. Furono quindi citati dei testimoni.

A parere di chi vi parla e di altri, quella era la prima delle fasi di una indagine che una volta conclusa nella parte riguardante i servizi di sicurezza doveva affrontare un altro problema, quello sotterraneo, sempre nascosto e mai emerso. È qui soltanto la differenza tra la capacità dei due organismi e tra i dirigenti di quegli organismi: i primi sono i servizi di sicurezza, cioè il SID, molto meno attenti e furbi dei secondi, rappresentati dall'ufficio affari riservati del Viminale.

Signor Presidente, in quel processo c'è un rapporto che è di qualche giorno o di

qualche ora successivo alla strage di piazza Fontana. È un rapporto del SID nel quale si parla di Avanguardia nazionale come di organismo dipendente e stipendiato (Gianfranco Spadaccia lo diceva ieri) dall'ufficio affari riservati del Viminale.

GIACOMO MANCINI. Perché non avete chiamato come testimoni i ministri dell'interno?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Li abbiamo chiamati, onorevole Mancini! È venuto il ministro Taviani una mattina ed è passato in un minuto, nella disattenzione generale. Ebbene, quel rapporto faceva riferimento agli affari riservati del Viminale come all'ente erogatore di contribuzioni ad Avanguardia nazionale ed a Stefano Delle Chiaie; che non fosse una notizia da archiviare e che non fosse infondato mi pare risulti ampiamente anche oggi da una iniziativa della magistratura calabrese che ha aperto un procedimento penale nei confronti di Mario Merlino e di Stefano Delle Chiaie, indiziati della strage.

Dunque, di fronte alla ricerca affannosa ed affannata da parte di tutti i giudici della verità si è opposto il fine di non ricevere...

GIACOMO MANCINI. Non ci fu nessun affanno, né a Catanzaro né a Milano!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non è vero! Questo è ingiusto, perché noi non sappiamo come si sarebbero comportati i giudici se avessero avuto la disponibilità di strumenti che quel governo, con quel ministro guardasigilli che è uscito per il rotto della cuffia, ha evitato di fornire. Non possiamo essere così drastici nei giudizi e nelle conclusioni.

Ebbene, signor Presidente, proprio quando un giudice di Milano, in una fase di un'indagine che ormai era dilacerata in molti tronconi, a giugno del 1973 chiede ai servizi di sicurezza la notizia in ordine all'appartenenza o comunque alla collaborazione di Guido Giannettini con il SID,

la risposta è negativa, è una risposta che invoca il segreto militare nel combinato disposto degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. È una risposta da attribuirsi esclusivamente, onorevole Reggiani, alla responsabilità del capo del SID e di coloro i quali ebbero a consigliarlo in quella circostanza, o è una notizia che non poteva non essere stata portata a conoscenza dell'autorità politica e cioè del ministro della difesa, del Presidente del Consiglio, a quell'epoca l'onorevole Giulio Andreotti?

Signor Presidente, la richiesta del giudice istruttore di Milano venne formulata in un momento in cui Giannettini non risultava né indiziato né imputato, né tanto meno colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale. Nonostante questo, per la prima volta — e chiedo di essere smentito su questo punto — il capo del SID ritenne di dover convocare una riunione con la partecipazione del rappresentante del ministro della difesa e del rappresentante del capo di stato maggiore della difesa.

Perché tutto questo? Perché Giannettini, signor Presidente, non era uno qualsiasi, perché Giannettini era noto a uomini di governo, a ministri, allo stato maggiore, in qualità di giornalista e non solo in questa veste. Ricordo che c'è stato un viaggio di un Presidente della Repubblica in una nazione vicino a noi, in cui fra i giornalisti che accompagnavano il Presidente, c'era questo esperto di cose militari, cioè Giannettini, il quale era in contatto con il generale Alojja, che lo aveva inserito nel SID durante la gestione di Henke. Giannettini aveva partecipato, signor Presidente a riunioni della NATO, a riunioni dimostrative; era intervenuto in riunioni per la sperimentazione di carri armati a noi sconosciuti, e lo aveva fatto in qualità di esperto. Giannettini non ha avuto rapporti al SID se non con ufficiali generali: Viola, Gasca, Maletti.

Ed allora si comprende la ragione per la quale all'istanza del giudice istruttore di Milano non si risponde secondo la *routine*, ma si ravvede la necessità di una riunione, e la necessità di interpellare le

forze politiche; tanto più signor Presidente che in quel periodo il SID era impegnato — abbiamo avuto un dibattito non molto recente, ma che è nel ricordo di tutti — con tutti i suoi agenti segreti nel teatro del Mediterraneo e del Medio oriente, essendovi la guerra arabo-israeliana.

Quindi Giannettini era un uomo al centro del lavoro e della indagine dei servizi di sicurezza. Non era quel collaboratore di terzo, quarto, quinto o sesto rango che si è voluto far apparire, con uno stipendio di 70 mila lire circa al mese. Era qualche cosa di ben diverso. Era uno degli esperti di cose militari ed era uno che anche per le protezioni che gli avevano consentito di introdursi nei servizi di sicurezza sia per le conoscenze che aveva era a contatto frequente con l'autorità politica.

Questa è la ragione per la quale, di fronte ad una situazione come quella creata dalla missiva del giudice istruttore, il generale Miceli non si sente di dare una qualsivoglia risposta, se non è coperto sia dal parere dei suoi esperti (Terzani, Maletti, Alemanno e Dorsì) sia dal parere degli esperti governativi (Malizia e Castaldo). E che cosa ci stanno a fare, signor Presidente, Malizia e Castaldo? Perché il primo esprima la sua opinione di giurista sulla vicenda, o perché nella realtà essi rappresentano il collegamento, il cordone ombelicale necessario, dovuto nella circostanza, ma non soltanto nella circostanza, con il Governo? Allora si comprendono signor Presidente, le ragioni per le quali il magistrato Fenizia, che si è rivolto a voi, che si è rivolto a noi, dice testualmente, ad un certo punto, nella sua missiva: «È oltremodo significativo d'altra parte, e non può essere sottovalutato il fatto che, se è vero che per gli altri casi il segreto non fu concordato con autorità politiche, è pur vero che per questi non fu neppure indetta una apposita riunione ai più alti vertici dello stesso SID con la partecipazione addirittura dell'ammiraglio Castaldo, in rappresentanza dello Stato maggiore della difesa, e dello stesso generale Malizia, che doveva ben chiarire gli

aspetti giuridici della questione. Non vi è dubbio che questo caso fu trattato come peculiare, sicchè ogni riferimento a casi e normative diverse non può essere particolarmente significativo».

Cosa vuole che mi interessi, signor Presidente, in questo momento, verificare il *nomen iuris* dell'eventuale illecito penale commesso dal ministro? Quello che mi interessa è che, attraverso il travisamento del fatto, attraverso la falsificazione, attraverso la bugia, si è condotta su una strada diversa e certamente più lontana l'autorità che, unica, ha la prerogativa della ricerca della verità nel nome del popolo italiano, cioè la magistratura. Questo è il punto sul quale non possiamo non convernere. È la falsificazione dolosa? Colposa? Una volta, in quest'aula, a proposito di autorevoli parlamentari sottoposti al giudizio dell'Assemblea, a seguito di richiesta di autorizzazione a procedere (i senatori non lo sanno), io sentii invocare persino in favore di costoro, l'incapacità di intendere e di volere, affinché venissero prosciolti. Potremmo farlo anche in questo caso. Ma diciamolo dopo aver determinato nella sua compiutezza nella sua realtà il fatto da cui evidentemente discende l'evento. Ebbene, data la situazione oggettiva e pacificamente riconosciuta da tutti, non può non concludersi che l'autorità politica fosse a conoscenza di quanto sopra ricordato.

Signor Presidente, ho una grande ammirazione per un deputato più volte Presidente del Consiglio, numerosissime volte ministro. Ero bambino quando egli — giovane — iniziò la sua carriera di sottosegretario e, quindi, di ministro. Ho grandissima ammirazione per le sue capacità. Ma questa adulterazione della realtà storica secondo cui egli che è stato Presidente del Consiglio fino al 7 luglio, non sapeva nulla e che probabilmente sapeva l'altro, che ha giurato l'8 luglio, in relazione ad una decisione adottata il 30 giugno e seguita da una lettera la cui data è chiaramente falsa (appunto quella del 14 luglio), con un numero di protocollo di almeno una settimana prima, è davvero espressione di un comportamento la cui intelligenza intrin-

seca è certamente da apprezzare tanto più in quanto la giustificazione è pacificamente accettata da tutti.

Ma lasciamo perdere, anzi non lasciamo perdere queste cose che sono sintomatiche di uno stato di degenerazione di comportamenti e di volontà che sono particolarmente gravi allorché si riferiscono a chi, per una ragione o per un'altra riveste cariche di alta responsabilità nel Governo.

Ed il magistrato Fenizia prosegue con una serie di osservazioni interessanti e puntuali che non si possono non condividere: «L'esclusione della partecipazione politica pure sostenuta in tempo non sospetto, non può dunque essere sicuramente affermata, tanto più che la stessa lettera di risposta» — e questo è stato più volte detto in quest'aula — «fu fatta siglare, a differenza di altri modi di opposizione del segreto, dallo stesso ammiraglio Henke». Ma vi è di più: «È stata rinvenuta una bozza della lettera di risposta che l'ammiraglio Casardi, successore di Miceli al SID, ha trasmesso alla corte di Catanzaro con nota 6 ottobre 1976. Tale bozza, che reca la data del 4 luglio 1973 presenta a destra in alto, la notazione con grafia e sigla del generale Miceli» (bozza approvata dal signor ministro e dal capo di stato maggiore della difesa) «e in basso, a sinistra, la sigla dell'ammiraglio Henke. Riceve quindi significativa conferma l'assunto della partecipazione ministeriale, perché in epoca non sospetta non si spiegherebbe in alcun modo un'annotazione palesemente falsa da parte del generale Miceli. Costui, per vero, risulta in modo inconfutabile che non aveva mostrato alcun interesse personale nella riunione militare per una soluzione piuttosto che per un'altra. Dopo aver esposto i termini della questione si era allontanato». Conclude poi: «Del resto la autorità politica fu ben investita del problema e nessuno ha contestato a Miceli di aver palesato a suo tempo un'approvazione inesistente».

La verità è che, se foste venuti in quest'aula colleghi, compagni ed amici, a dire: «I fatti effettivamente sono diversi da quelli che abbiamo raccontato, da

quelli che abbiamo esposto ed esibito a Milano, a Catanzaro, o chissà dove. I fatti sono questi: è vero tutto ciò. Ritenete che nei nostri comportamenti si possano configurare fatti penalmente rilevanti?» Sarebbe stata una discussione corretta. Non so — ve lo dico con estrema sincerità — come avrei concluso. Personalmente mi sento portato ad escludere la rilevanza penale. Ma se, attraverso la mistificazione del fatto, attraverso, la sua falsificazione, voi venite e ci dite «non è favoreggiamento perché non è vero quello che è vero», allora, signor Presidente, siamo completamente in una diversa volontà e, quindi, in una necessariamente diversa interpretazione dei fatti e dei comportamenti.

Dunque del fatto si parlava, e come se ne parlava! Ne parlava privatamente o quasi, senatore Jannelli, il ministro guardasigilli Zagari, incontrando privatamente il giudice istruttore D'Ambrosio. È vero o non è vero? Ne parlava il Presidente del Consiglio con il ministro Zagari. Ne parlavano i dirigenti dei servizi di sicurezza, ne parlavano gli uffici del Ministero di grazia e giustizia, ai quali, nel rispetto della legge, si era rivolto il procuratore generale presso la corte d'appello di Milano, trovando nel carissimo, nel buonissimo, ma soltanto questo, presidente Noccioli una risposta corretta sul piano processuale. Il riferimento infatti, è tale che deve tener presente le due norme che ho prima ricordato ed è infondato nel merito.

Che tutto questo fosse, poi, ampiamente noto, signor Presidente, mi pare ormai di comune conoscenza, fino a quando l'ammiraglio Henke, convocato nell'ottobre 1973 dal giudice istruttore di Milano, non depone in questa sede il falso!

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, le chiedo scusa ma, vista l'ampiezza del suo intervento, desidero precisarle che ha ancora cinque minuti di tempo scarsi a sua disposizione.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Le

sono, come sempre, molto grato. La ringrazio molto e conterrò nei cinque — più o meno — minuti a mia disposizione il mio intervento.

PRESIDENTE. Proprio nei cinque, onorevole De Cataldo.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Se mi scappa un minuto, lo rincorrerò... Dicevo, signor Presidente, che l'ammiraglio Henke, una delle più alte cariche dello Stato, depone il falso davanti al magistrato di Milano.

Signori della maggioranza, signor presidente Reggiani, lei ritiene che Henke, prima di andare dal magistrato di Milano, non si sia coperto — come suol dirsi — attraverso la presentazione, doverosa, al ministro in carica?

FRANCESCO JANNELLI. In dicembre...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, ad ottobre. Dicevo, non si sia coperto attraverso la richiesta di una linea da adottare, da concordare? Ebbene, Henke non oppone il segreto militare, come pure poteva fare, ma dice il falso. Lui, che «ha preso in braccio» Giannettini nei servizi di sicurezza, dice che non gli consta che costui sia, quanto meno un collaboratore del SID! Da quel punto, anzi da molti mesi prima, se vi è una notazione che va fatta è che spariscono, come interlocutori della magistratura, gli uomini dei servizi di sicurezza. Interlocutore della magistratura diventa il Governo, attraverso il ministro guardasigilli. Il SID è ritenuto infido, non è più interlocutore, non ha più occasione di discorso con il magistrato, che ha capito che non ha la possibilità di ricevere nulla da quella strada e che si rivolge direttamente al Governo.

Ebbene, noi vogliamo liquidare attraverso un'intervista questa vicenda? Qualcuno ha ricordato il giudizio espresso su quell'intervista dal senatore Fanfani: esistono dei canali istituzionali, tanto più doverosi quando si ricoprono certi incarichi...

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

GIACOMO MANCINI. Ma se, allora, tutti lo abbiamo applaudito!

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lo avrete applaudito voi; noi non lo abbiamo applaudito; tanto più...

GIACOMO MANCINI. Tutti dicevano, allora, che aveva fatto bene.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, il tempo a sua disposizione sta scadendo; concluda.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. ...tanto più, signor Presidente, che questa intervista è del giugno 1974, mentre l'onorevole Andreotti assunse il dicastero della difesa nel marzo 1974 e, quanto meno in quella circostanza, venne rappresentata la situazione. Quella situazione che l'onorevole Andreotti definisce, di fronte alla Commissione difesa della Camera, il 5 luglio 1974, nei termini che risultano dal passo del resoconto di quella seduta di cui ora darò lettura: «Il ministro Andreotti, riferendosi alla sua intervista, precisa innanzitutto di aver risposto ad un invito del giornalista Caprara, che stava conducendo un'inchiesta sull'argomento»; — e non smentisce nulla di quell'intervista, davanti ad un organo del Parlamento! — «nel rispondere agli oratori intervenuti nel dibattito osserva come non sia opportuno scaricare tutte le responsabilità sui militari. Vi è e vi deve essere una responsabilità politica dietro l'opera dei servizi di sicurezza».

Signor Presidente, il reato di falsa testimonianza, reato connesso, per connessione probatoria... (*interruzione del deputato Violante*). Non mi interessa, non è questo il nostro compito, collega Violante; il nostro compito è quello che ci viene indicato dalla dichiarazione dell'onorevole Andreotti alla Commissione difesa: la ricerca della verità dei fatti, nella proposizione di una indagine che può concludersi con l'affermazione

di responsabilità penali. Ma non è nostro compito la conclusione in questo senso. Signor Presidente, credo che domani il voto del Parlamento rappresenterà un ulteriore messaggio al paese, dopo tanti che ne sta ricevendo in questi giorni, in questi mesi, una ulteriore verifica se sia vero che esiste una classe politica lontana dal paese, lontana dalla Costituzione, lontana dalle leggi, per cui quello che non è consentito a qualsiasi cittadino, in buona o malafede, può essere tranquillamente consentito a rappresentanti autorevoli del Governo e della classe politica del nostro paese. (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho alcuna difficoltà a riconoscere ed ammettere che prendo la parola non tanto per difendere l'ordinanza che la maggioranza della Commissione ha votato e men che meno per difendere l'uno o l'altro dei tre deputati che sono interessati a questa vicenda; prendo la parola, dopo aver abbastanza lungamente esitato, per rendere ragione a me stesso ed all'Assemblea dei motivi per i quali ho ritenuto di votare insieme agli altri colleghi della maggioranza che si è formata sull'ordinanza della Commissione, motivi che secondo me erano fondatamente, tanto in linea di fatto quanto in linea di diritto, tutti univocamente diretti verso la decisione della quale noi andiamo discutendo e sulla quale il Parlamento in seduta comune dovrà esprimere il suo giudizio.

Devo fare una premessa, che, anche se può sembrare banale, a me pare indispensabile per l'esposizione del mio ragionamento. Sono cioè convinto che la funzione della Commissione inquirente è non dico esclusivamente giudiziaria, ma di gran lunga prevalentemente giudiziaria, inoltre, dico che è mia fermissima convinzione che la Commissione inquirente prima e le Assemblee dopo sono chiamate ad adempiere ad una funzione giudiziaria.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Se questa è la premessa, che altri mi potranno contestare ma che credo mi sia lecita, dobbiamo trarre la conseguenza che nel valutare le risultanze di causa noi dobbiamo riferirci ai principi del diritto codificato e della giurisprudenza. Cioè, dobbiamo — la montagna partorisce il topo — riconoscere (almeno, io riconosco) che chi è chiamato a decidere una controversia di questo genere deve decidere secondo ciò che risulta nel processo e secondo ciò che è stato provato.

Mi rendo conto che coloro che siano portati — non contesto questo atteggiamento — ad attribuire all'attività prima della Commissione inquirente e poi a quella delle Assemblee riunite una natura di gran lunga prevalentemente politica possano ritenere che il giudice, in questo caso il parlamentare, possa decidere secondo coscienza, ma tutti sappiamo che il principio secondo cui il giudice deve decidere secondo coscienza è stato abbandonato nei recessi più bui e più dimenticati del diritto medioevale. Il giudice deve decidere secondo quello che è stato acquisito e secondo quello che è stato provato nel corso del procedimento, qualunque esso sia.

Allora, se questa è la premessa, consentitemi, onorevoli colleghi, di appoggiare il mio ragionamento, che non sarà molto lungo, ad alcune annotazioni, non prima di aver detto che non mi intratterrò sulla posizione dell'onorevole Andreotti, che è stata abbondantemente controllata — non dico difesa perché mi ripugna usare questa parola là dove di difesa, a mio sommessimo avviso, non c'è bisogno — dal collega senatore Vitalone questa mattina, né mi intratterrò di più di quanto non sia necessario sulla posizione che riguarda l'onorevole Rumor, la cui partecipazione, anche teorica, a questo fatto mi riesce estremamente difficile concepire. Infatti, è molto difficile sostenere che l'onorevole Rumor sia un teste falso o reticente dopo essere stato favoreggiatore, quando l'onorevole Rumor dice francamente, con un'onestà che gli fa onore, di non ricordare che di questo argomento alcuno gli abbia parlato e quando dagli atti non

risulta qualsiasi altra prova in contrario che stia a smentire l'affermazione dell'onorevole Rumor.

Devo dire che questa dell'onorevole Rumor è un'affermazione onesta e veritiera.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Per questo avete assolto Zagari!

ALESSANDRO REGGIANI. No, Franchi, non alterare le risultanze di causa. Rumor non ha detto: «Zagari non me ne ha parlato». Rumor ha detto: «Non ricordo che Zagari me ne abbia parlato».

Ed allora, se mi consenti di cogliere la tua interruzione, devo dire anche che la forma con la quale l'onorevole Zagari ha parlato di questa vicenda all'onorevole Rumor è quanto meno atipica.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Presidente, l'ho sostenuta io questa tesi!

ALESSANDRO REGGIANI. È atipica, perché questo fatto sarebbe avvenuto nell'ottobre del 1973, quando già era intervenuta una seconda richiesta del giudice istruttore D'Ambrosio, che era stata diretta al capo del SID (e non al Presidente del Consiglio); era passata attraverso il vaglio del presidente Noccioli, che era il capo della direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia. Tutta la procedura, ancora una volta, si era svolta al di fuori di qualunque ipotetica competenza del Presidente Rumor.

Dobbiamo dire, allora, che, quando Rumor afferma di non ricordare il fatto, dice la verità, anche se Zagari gli parlò di questo fatto; e, a giustificazione della deposizione di Rumor, devo dire che abbiamo il diritto di fare appello alla forma atipica ed inconsueta con la quale l'onorevole Zagari interessò del caso l'onorevole Rumor, è vero che negli atti della Presidenza del Consiglio non ci sono tracce di questo intervento, tant'è vero che è pacifico in causa che documenti di questo genere non giacciono negli archivi della Presidenza del Consiglio, mentre in-

vece avrebbero dovuto esserci, almeno in copia. È quindi comprensibile e spiegabile che Rumor, nel caso sia stato interessato a questa vicenda dall'onorevole Zagari — caso che io non metto in discussione —, non abbia avuto ricordo dell'episodio nel momento in cui, sei o sette anni dopo, era chiamato a rendere la sua deposizione.

Ed allora, per essere concreto, come ho detto prima, mi interesserò della posizione dell'onorevole Tanassi, che avrei dovuto avere interesse a tenere tra le quinte, dal momento che egli appartiene al mio partito. Viceversa, per appoggiare il mio ragionamento e per rendere conto a voi delle ragioni dalle quali ho ricavato questo convincimento, a lui mi riferisco, ed alla sua posizione.

Il concorso nel reato di favoreggiamento personale a vantaggio di Giannettini verrebbe attribuito all'onorevole Tanassi, in primo luogo per aver egli autorizzato l'opposizione del segreto militare, nei termini esposti dal generale Miceli davanti alla corte d'assise di Catanzaro. La proposizione è questa.

La sentenza del 30 luglio 1980 della corte d'assise di Potenza approfondì tutta la questione, e lo fece attraverso numerosissime deposizioni testimoniali ed acquisizioni documentali. Questa è una sentenza cui non ci si può non riferire, perché è un dato pacifico, indiscutibile in causa; è un dato che ha l'autorevolezza della cosa giudicata, perché a noi non è concesso di sconvolgere, in questa sede, tutto l'ordinamento giuridico, dicendo magari: va bene, la sentenza della corte d'assise di Potenza è stata pronunciata, è definitiva; ma tutto questo a noi non importa. Noi non possiamo, neanche in questa sede, appagarci di un ragionamento di questo genere.

Dunque, la sentenza del 30 luglio 1980 è stata in grado di stabilire in via definitiva che l'onorevole Tanassi è stato assolutamente estraneo alla decisione adottata in via autonoma dal capo del SID, al quale era stata rivolta la richiesta che riguardava Giannettini del giudice istruttore di Milano. Sul tipo di questa richiesta si è

parlato a lungo, però devo dire che tale richiesta aveva delle caratteristiche abbastanza generiche, e devo anche dire che la risposta in data 14 luglio (la cosa ai fini di questo ragionamento non ha grande importanza), pur opponendo nel testo il segreto militare, era chiaramente comprensibile; anzi, era chiaramente detto che si ammetteva che il Giannettini era collaboratore del SID.

Basta leggere tale risposta: «Questo servizio, nell'applicazione dei particolari metodi di ricerca connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali, si avvale di fonti fiduciarie, la cui identificazione potrebbe arrecare pregiudizio all'efficienza dell'intero organismo che opera per la sicurezza dello Stato. La richiesta della signoria vostra verte pertanto su notizie da considerarsi segreto militare, che non possono essere note». Più aperta di così la risposta, più esplicita di così in ordine alla natura di collaboratore del SID di Giannettini, neanche il capo del SID poteva darla!

Si dice che qua viene meno una qualunque ipotesi di favoreggiamento, e quindi anche indirettamente di falsa testimonianza. Però l'accusa insiste e dice che Tanassi sapeva che il SID non aveva risposto in modo esplicito alla richiesta del giudice istruttore di Milano. Ebbene, sempre la Corte affermava che la versione di Miceli era stata chiaramente contraddetta dalle risultanze processuali, le quali provavano senza ombra di dubbio che il generale Malizia non aveva parlato al ministro Tanassi della riunione del 30 giugno 1973, in quanto si trattava di questione riguardante esclusivamente il potere decisionale del capo del SID.

È emerso che il generale Miceli non si era recato dal ministro, nè mai il generale Miceli ebbe a sostenere di essersi esplicitamente recato dal ministro; ebbe a dire soltanto a più riprese davanti ai giudici che la decisione era stata avallata a livello politico, essendosi provato che l'onorevole Tanassi non si era, tra l'altro, recato al Ministero nè il giorno della riunione (il 30 giugno) né il giorno successivo. Non si erano verificati gli incontri descritti dal

Miceli, né il ministro aveva in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, interessato della questione la Presidenza del Consiglio.

È emerso anche che soltanto in occasione dell'esame testimoniale di Henke, avvenuto il 24 ottobre 1973, lo stesso onorevole Tanassi era stato dal teste informato genericamente della risposta negativa fornita dall'ammiraglio al giudice istruttore di Milano, il quale chiedeva se un certo Giannettini fosse o no informatore del SID. Dirò per inciso che di questa circostanza non si trova traccia in nessun altro passo del fascicolo processuale, all'infuori della deposizione dell'ammiraglio Henke.

La formula assolutoria adottata per il generale Malizia, perché i fatti non sussistono, non esclude soltanto la responsabilità di Malizia, esclude i fatti così come sono stati ricostruiti nelle dichiarazioni del capo del SID; e lo esclude anche per quanto riguarda una qualsiasi partecipazione alla opposizione del segreto militare da parte dell'onorevole Tanassi. Non vi sarebbe bisogno di insistere in merito se non fossero state fatte, in alcune delle relazioni di minoranza, delle affermazioni che non collimano del tutto con le risultanze processuali. Per esempio, quella del puntuale e lucido collega senatore Lugnano, il quale avverte nella lucidità della sua esposizione la gracilità degli elementi di prova su questo punto e, sia pure escludendo in ipotesi che il generale Malizia possa aver informato l'onorevole Tanassi, afferma che comunque tale informazione potrebbe essere stata data all'onorevole Tanassi da altri. Questa è una supposizione che potrebbe essere una fonte di prova soltanto se fosse sorretta da elementi di prova emergenti *aliunde*, cosa che né nel corso del procedimento né nel corso di questa discussione è emersa.

Per quanto riguarda l'ipotesi della mancata revoca del segreto dopo l'ordine di cattura, mi sembra che si possa affermare che questa ipotesi di reato risulta aberrante. Si sostiene, infatti, che l'opposizione del segreto fatta dal capo del SID

sulla qualità di informatore del Giannettini non poteva essere mantenuta dopo l'emissione dell'ordine di cattura, in quanto non più assistita dalla presunzione di legittimità iniziale in dipendenza della ritenuta estraneità del Giannettini alla attività criminosa.

Si è già detto che al tempo l'autorità politica non aveva alcun potere né di avallo né di revoca in merito alla opposizione del segreto. A chi poi competesse questa pretesa revoca, la cui inadempienza condurrebbe all'ipotesi di favoreggiamento, neppure nelle relazioni di minoranza è dato cogliere. Quali che fossero, comunque, le opinioni degli onorevoli Rumor e Tanassi in merito alle rispettive competenze sul segreto, la realtà obiettiva è che in materia di segreto militare — il SID ha opposto soltanto il segreto militare perché l'aggiunta del termine «politico» è un vero e proprio errore — unico competente ad opporre (o rimuovere, ove se ne fossero verificate le condizioni) il segreto stesso era il capo del SID. Il ministro Tanassi, comunque, non aveva assolutamente questo dovere, né aveva questo potere giuridico, in quanto la legge allora vigente non glielo assegnava.

Tuttavia, anche se si volesse in via veramente astratta immaginare che ci fosse veramente da fare qualcosa e questo si poteva fare anche da parte del ministro, occorre fare alcune osservazioni. La prima è che, dopo la opposizione del segreto militare con la procedura irrituale, il giudice istruttore interessò il ministro di grazia e giustizia Zagari con il noto rapporto del 10 settembre, del quale lo stesso ministro prese visione prima che venisse restituito con l'annotazione concordante dell'ufficiale ministeriale Noccioli, che aveva espresso il parere della improponibilità dell'intervento del ministro e della legittimità della opposizione del segreto.

Ebbene, anche allora, il rapporto del 10 settembre esponeva tutti gli elementi di responsabilità penale che si stavano profilando su Giannettini, mentre nella riunione del 30 giugno — presenti Miceli e

Maletti ed interessati il generale Miceli ed il generale Maletti oltre al consenso degli altri generali — questi elementi non erano stati esposti. Ebbene, con il rapporto del 10 settembre 1973, il giudice istruttore rende note tutte le particolarità della vicenda e, in evasione di questo rapporto, il 20 novembre successivo il SID riferiva con tre allegati tutte le possibili notizie che erano in suo possesso sulla persona di Giannettini.

Quindi, il 20 novembre 1973 le informazioni che erano state richieste da D'Ambrosio con la sua lettera del 27 giugno del 1973, e che avevano ricevuto una risposta precisa, per quanto indiretta, nella lettera del SID del 4 luglio 1973, vengono ulteriormente rese note al giudice D'Ambrosio con un documento che spiega dettagliatamente tutte le funzioni svolte da Giannettini presso il SID. Sta di fatto, comunque, che nessuna iniziativa venne presa dal Ministero di grazia e giustizia dopo l'emissione dell'ordine di cattura, almeno interessando il ministro della difesa o il Presidente del Consiglio, al quale nell'ottobre precedente si era parlato di Giannettini in termini generali, come esempio di impossibilità di intervento secondo la legislazione allora vigente, e quindi come incentivo per accelerare i lavori della riforma legislativa in merito al segreto.

Occorre osservare ancora che il giudice D'Ambrosio non citò come testimone il generale Miceli, né adottò provvedimenti di sorta quando l'ammiraglio Henke, il 24 ottobre 1973, negò addirittura di conoscere Giannettini, ritenendo fondatamente che rispondere opponendo il segreto voleva dire che costui era veramente informatore del SID.

Nel novembre 1973 a richiesta di D'Ambrosio il SID, come si è detto, fornì le notizie in suo possesso circa Giannettini; e questa circostanza fu messa in rilievo anche dall'onorevole Andreotti nel corso delle sue dichiarazioni alle Commissioni difesa della Camera e del Senato del luglio 1974 e nella sua dichiarazione a *L'Espresso* del giugno 1974.

Ancora: la notizia che Giannettini era

informatore del SID era già pubblica ai primi del febbraio 1974, siccome riportata dalla stampa sulla base della requisitoria Alessandrini e confermata subito dopo dalla sentenza del giudice istruttore.

Non è poi vero che l'opposizione del segreto, sia inizialmente sia a seguito dell'imprecisamente definito mantenimento del segreto, abbia favorito Giannettini; lo afferma testualmente il giudice Fenizia nel suo rapporto al Presidente della Camera, rilevando che proprio la risposta del SID aveva costituito elemento giustificativo dell'emissione dell'ordine di cattura nei confronti di Giannettini.

Se questi sono i fatti di causa — e non ce ne sono altri, — allora la conclusione non può che essere una, e consiste nel ritenere esatto quanto esposto lucidamente nella relazione tanto equilibrata, puntuale e precisa in ogni sua parte del senatore Beorchia trattando il tema riguardante il segreto militare e la sua opposizione a richieste dell'autorità giudiziaria.

È stato ricordato che le citate sentenze dichiarano che il diritto-dovere di opporre il segreto militare spettava nel caso specifico al capo del SID, quale detentore del segreto. Ferma restando la titolarità connessa alla detenzione, il generale Miceli, proprio il giorno stesso in cui faceva partire la lettera di risposta al giudice istruttore di Milano con l'opposizione del segreto militare, emanava una pubblicazione con la quale si stabiliva che il capo del SID, quale autorità nazionale di sicurezza, era l'autorità competente indicata nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; competenza non limitata alla tutela del segreto, ma comprensiva del potere di estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell'allegato; competenza pertanto esclusiva e al tempo non suscettibile di interventi, autorizzazioni o revoche che fossero, da parte dell'autorità politica, posto che l'unico controllo esercitabile era quello indiretto del ministro di grazia e giustizia, il quale, su informativa del procuratore generale, poteva — come afferma la Corte di Potenza —